Sentenza 56/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. **2651** del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni della LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO, per l'esercizio finanziario 2022, reso dalla Presidente della predetta Università, prof.ssa Ulrike Tappeiner;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer, il dott. Daniele Salghetti Drioli, Responsabile dell'Ufficio Legale interno dell'Università e l'agente contabile prof.ssa Ulrike Tappeiner;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 16/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni della Libera Università di Bolzano, per l'esercizio finanziario 2022, reso dalla

Presidente della predetta Università, prof.ssa Ulrike Tappeiner, iscritto al n. 2651 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

Ha rilevato che il conto sottoscritto dalla Presidente e parificato dal Direttore dell'Ateneo non risulta debitamente approvato dal Consiglio dell'Università.

Ha evidenziato una questione di ammissibilità del giudizio in relazione alle partecipazioni dell'Ateneo nella Fondazione Agritech e nella Fondazione Onfoods.

Dopo un'attenta analisi degli statuti di entrambe le fondazioni, ha rilevato che, con riguarda alle partecipazioni dell'Università, non si è in presenza di gestioni contabili soggette a giudizio di conto, configurandosi nei casi di specie un debito di vigilanza.

A supporto delle proprie argomentazioni ha citato la sentenza n. 24/2025 della Sezione giurisdizionale della Calabria che ha trattato un caso analogo.

Ha poi rilevato, sotto il profilo sostanziale, l'omessa allegazione al conto della relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni.

Con riferimento poi al criterio di valutazione delle partecipazioni, ha precisato che, secondo costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, avrebbe dovuto essere quello del patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

2. La Procura, in sede di conclusioni, ha rilevato che - sino all'intervento

della Procura regionale (cfr. istruttoria n. I 00063/2024, archiviata con decreto n. 61/2026 del 5 maggio 2026) - la Libera Università di Bolzano non aveva mai provveduto a depositare i conti giudiziali.

Pertanto, a parere della Procura, la mancata approvazione dei conti giudiziali da parte del Consiglio dell'Università, a fronte della loro parifica da parte del Direttore, deve essere ricondotta all'assenza, all'epoca dei fatti, di una puntuale regolamentazione interna in materia nonché in ragione della peculiarità dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo.

La Procura ha poi citato giurisprudenza (cfr. sez. Toscana, sentenza n. 127/2020, sez. Veneto, sentenza n. 372/2025) che ha affermato un principio opposto rispetto a quello espresso dalla sentenza n. 24/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria che, tra l'altro, riguardava una fattispecie peculiare nella quale il giudizio di conto aveva ad oggetto esclusivamente una partecipazione in una fondazione.

Ha condiviso quanto evidenziato dal Giudice istruttore in ordine alla necessità che il conto sia corredato da una relazione illustrativa concernente le modalità di esercizio della gestione delle partecipazioni e le modalità di attuazione delle direttive impartite dall'ente partecipante, chiedendo l'adozione di una apposita ordinanza istruttoria finalizzata all'acquisizione della predetta relazione.

3. L'agente contabile ha depositato una memoria difensiva aderendo alle argomentazioni del Magistrato istruttore in ordine alla non necessità di inserire nel conto giudiziale le partecipazioni nelle fondazioni e, chiedendo, pertanto che venga dichiarata l'inammissibilità del conto limitatamente alle

partecipazioni nelle predette fondazioni.

Con riferimento alla relazione annuale sulle variazioni, ha rilevato che le informazioni rilevanti erano state inserite nelle note contenuto nella colonna "motivi delle variazioni" del conto giudiziale, manifestando in ogni caso la disponibilità ad integrare il conto depositato con una relazione riepilogativa più analitica.

Per quanto riguarda la variazione di valore della quota nella fondazione Agritech, ha evidenziato che la variazione non è imputabile a una condotta della consegnataria, che il dato contabile recepisce una modifica determinata *ab externo* dagli organi della fondazione e che l'eventuale esigenza di maggiore dettaglio è soddisfabile mediante deposito del bilancio e della documentazione esplicativa della fondazione.

Ha rilevato che la mancata approvazione da parte del Consiglio dell'Università non è ostativa all'esame del conto e che tale mancanza è dovuta all'assenza all'interno dello Statuto dell'Università dell'espressa previsione di un potere di tale sorta in capo al CDU, chiedendo eventualmente l'assegnazione di un termine per poter sottoporre il conto giudiziale all'approvazione dell'organismo apicale dell'ente.

Ha, infine, precisato che trattandosi di partecipazioni inferiori al 20 per cento, il metodo di valutazione adottato dall'Ateneo, ossia costo di acquisto o sottoscrizione, rettificato solo in presenza di perdite durevoli di valore, deve ritenersi immune da censure.

Inoltre, le partecipazioni nelle Fondazioni Onfoods e Agritech erano iscritte tra le "Immobilizzazioni finanziarie" e sono state valutate al costo di

acquisto o sottoscrizione, in linea con il principio di cui al "Manuale tecnico operativo" emanato con Decreto interministeriale MUR-MEF per le università (ultima versione art. 9, D.M. 15 gennaio 2025, n. 34).

Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: "*1. dichiarare inammissibile e quindi non dovuto i giudizi di conto n. 33478, 33479 e 33480 limitatamente alle partecipazioni nella Fondazione Agritech e nella Fondazione Onfoods, per difetto del presupposto del maneggio;*

2. prendere atto della documentazione e delle precisazioni fornite in ordine alla relazione illustrativa della gestione e alla variazione di valore della quota in Fondazione Agritech;

3. accertare che i conti sono stati regolarmente parificati dall'amministrazione in data 02.04.2026 e che, pertanto, sussiste il presupposto processuale richiesto per il loro esame;

4. ritenere irrilevante ai fini della procedibilità del presente giudizio la mancata approvazione del conto da parte del Consiglio dell'Università, trattandosi di profilo non equiparabile alla mancanza di parificazione;

5. per l'effetto, procedere all'esame del conto e adottare ogni conseguente statuizione favorevole all'agente contabile;

6. in subordine ordinare alla Libera Università di Bolzano di provvedere al deposito della documentazione integrativa che dovesse risultare necessaria."

4. L'Amministrazione non ha depositato alcuna memoria in vista dell'udienza.

5. Il Collegio è chiamato ad esprimersi sull'ammissibilità di un conto che

contiene l'indicazione delle partecipazioni della Libera Università di Bolzano nella Fondazione Agritech e nella Fondazione Onfoods.

Così perimetrato l'oggetto del presente giudizio, dalla documentazione versata in giudizio emerge che il Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura – Agritech è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro (art. 1 Statuto) ed il suo patrimonio è costituito da un "*fondo di dotazione, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione*" e da un "*fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione*" (art 4, comma 1, Statuto).

La Libera Università di Bolzano, in qualità di socio fondatore, risulta aver conferito in data 01.06.2022 la somma di € 25.000,00, come previsto dall'art. 8 dell'Atto costitutivo.

L'Assemblea dei membri della Fondazione, cui partecipano i rappresentanti legali degli enti partecipanti ovvero i loro delegati, nomina il Consiglio di amministrazione. (art. 15 Statuto). A quest'ultimo è demandata l'ordinaria e straordinaria amministrazione (art. 11 Statuto), ivi incluse la determinazione dei contributi annuali dovuti dai singoli membri (art. 5, comma 4, Statuto) e l'eventuale destinazione degli avanzi di gestione all'incremento del fondo di dotazione (art. 4, comma 2, lett. b) Statuto).

Invero, "*La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali*" (art. 21, comma 4, Statuto). Inoltre,

"*Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'ente*" (art. 5, comma 5, Statuto) e, in caso di scioglimento, "*Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono devoluti nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile*" (art. 24, comma 2, Statuto).

In maniera analoga, la Fondazione Onfoods non ha scopo di lucro e non può distribuire utili (art. 1-bis Atto costitutivo). Il suo patrimonio è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione (art. 4, comma 1, Atto costitutivo). Ai sensi dell'art. 5, comma quarto, dello Statuto "*In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili*".

La Libera Università di Bolzano partecipa al fondo di dotazione per un importo pari ad € 10.000,00, come evincibile dalla lista delle consistenze delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Tutti i membri della Fondazione, attraverso il loro legale rappresentante o specifico incaricato, fanno parte dell'Assemblea, cui compete, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 18 Statuto). Al Consiglio di amministrazione spettano l'ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare, tale organo delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Per l'ipotesi di estinzione l'art. 24 dello Statuto dispone che "*Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, (...), il patrimonio verrà*

devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione".

5.1. In considerazione di quanto sopra rappresentato, il Collegio è dell'avviso che nel caso di specie non sussista una gestione contabile.

Invero, il fondo di dotazione delle due Fondazioni non può perdere o guadagnare valore in ragione dell'attività dell'agente contabile e, pertanto, non può costituire oggetto di una gestione contabile.

In altre parole, l'agente contabile non ha la disponibilità giuridica del fondo patrimoniale originariamente costituito e non è in grado di incidere in maniera immediata e diretta sulla consistenza della partecipazione e di conseguenza sul valore di ciascun esercizio finanziario di riferimento.

Condividendo le considerazioni del Magistrato istruttore nella relazione, cui ha aderito anche l'agente contabile nella propria memoria, il Collegio ritiene che "*i diritti e le azioni, (...), per i quali il consegnatario è tenuto, quale agente contabile con debito di custodia, a rendere il conto giudiziale sono sicuramente riconducibili a quei diritti e a quelle partecipazioni al capitale di rischio ma non anche a quelle partecipazioni in persone giuridiche di diritto privato il cui valore non è suscettibile di modificazione alcuna in ragione dell'attività dell'agente contabile, considerato che la mera*

detenzione della partecipazione nella fondazione non costituisce fatto costitutivo di alcuna obbligazione restitutoria, o comunque gestoria (rectius: maneggio), in capo all'agente contabile (...)" (cfr. Sez. Calabria, sentenza n. 24/2025).

Nel caso di specie si tratta di due partecipazioni che implicano una gestione statica e non dinamica del bene mobile pubblico e che, pertanto, per loro natura, non possono comportare alcun tipo di gestione contabile diretta per la quale si renda obbligatoria la resa del conto giudiziale con conseguente dichiarazione di non luogo a procedere *in parte qua*, ossia con riferimento alle partecipazioni nelle due Fondazioni.

6. Fermo quanto sopra, in un'ottica funzionale, giova sin d'ora precisare che il conto giudiziale deve secondo quanto indicato da questa Sezione nella sentenza n. 72/2025, «*riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l'intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente nell'assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un'esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell'ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall'Ente sarà sufficiente*

indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.».

Nel giudizio di conto deve essere, infatti, possibile verificare il concreto esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.

Il conto giudiziale deve poi essere non solo parificato, elemento di procedibilità del giudizio di conto stesso (art. 139, comma secondo, e art. 145, comma terzo, c.g.c.), ma anche approvato. Invero, in seguito alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'amministrazione, occorrerà procedere all'approvazione da parte dell'organo competente al fine di poterlo depositare nei termini di legge (art. 139, comma secondo, c.g.c.).

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, **dichiara** il non luogo a procedere *in parte qua* sul conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

L'estensore	**Il presidente**
Anna Zanella	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 09.11.2026